



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE
DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE
Ufficio III – Polizia Penitenziaria

Prot. n. 51540

Roma, 15 DIC. 2016

S.A.P.Pe.

Via Trionfale, 79/A
00136 ROMA

OSAPP

Via Della Pisana, 228
00163 ROMA

U.I.L. -PA/P.P.

Via Emilio Lepido, 46
00175 ROMA

SI.N.A.P.PE

Largo Luigi Daga,2
00164 ROMA

U.S.P.P.

Via Crescenzo 19
00193 ROMA

C.I.S.L. - F.N.S.

Via dei Mille, 36
00185 ROMA

C.G.I.L.-F.P./PP

Via Leopoldo Serra,31
00153 ROMA

F.S.A. - C.N.P.P.

Via degli Arcelli, C.P. 18208
00164 ROMA

Oggetto: D.M. articolazione territoriale degli uffici esecuzione penale esterna.

Si trasmette, per opportuna informativa, la bozza del D.M. relativo all'articolazione territoriale degli uffici esecuzione penale esterna.

Cordiali saluti.

Il Capo Dipartimento
Francesco Cascini



Al Ministro della Giustizia

Guardasigilli

- Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e le successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 72 come modificato dalla legge 27 luglio 2005, n. 154;
- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
- Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante: "Ordinamento del corpo di polizia penitenziaria" e recante l'istituzione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
- Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395";
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 recante: "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";
- Visto il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà";
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154, recante: "Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria";
- Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante: "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154";
- Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili";
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2015, n. 84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche", ed in particolare l'articolo 7, che istituisce il nuovo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; nonché l'articolo 16, comma 1, che prevede l'adozione di decreti del Ministro per la individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonché per la definizione dei relativi compiti e la distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale;
- Visto il decreto del ministro della giustizia 17 novembre 2015, "Concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l'organizzazione

delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16 c1 e c2 del d.p.c.m. 84/2015;

Vista la Raccomandazione R(2001)1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole del Consiglio d'Europa in materia di *probation*

DECRETA

PARTE PRIMA

Definizioni e competenze

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) "ordinamento penitenziario", la legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
- b) "regolamento", il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
- c) "Ministero", il Ministero della giustizia;
- d) "Ministro", il Ministro della giustizia;
- e) "Dipartimento", il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
- f) "Capo del Dipartimento", il Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
- g) "Direzione generale", la Direzione generale dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova;
- h) "Direttore generale", il Direttore generale dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova;
- i) "Ufficio interdistrettuale", l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna;
- j) "Ufficio distrettuale", l'Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna;
- k) "Ufficio locale" l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna;

Art. 2

Ripartizione territoriale

1. L'articolazione territoriale degli uffici di esecuzione penale esterna indicati dall'articolo 72 dell'ordinamento penitenziario è costituita, oltre che dagli uffici interdistrettuali e distrettuali indicati nella tabella B del decreto del ministro della giustizia 17 novembre 2015, dagli uffici locali e dalle sezioni distaccate.
2. Gli uffici locali sono istituiti nelle città elencate nella tabella A allegata al presente decreto. Essi esercitano i loro compiti nell'ambito delle circoscrizioni territoriali indicate nella stessa tabella.
3. Le sezioni distaccate sono istituite nelle città elencate nella tabella B, allegata al presente decreto e dipendono amministrativamente e contabilmente dall'ufficio indicato accanto a ciascuna di esse nella medesima tabella; l'istituzione, la modifica e la soppressione delle sezioni distaccate è determinata con decreto del Capo del dipartimento.

Art. 3

Attribuzioni di competenza dell'ufficio interdistrettuale

1. Oltre ai compiti attribuiti all'ufficio distrettuale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto del ministro 17 novembre 2015, l'ufficio interdistrettuale:

- a. elabora politiche regionali e interregionali sull'esecuzione penale esterna e concorre alle politiche di sviluppo della legalità e di tutela della sicurezza del territorio di competenza, con riferimento alle indicazioni nazionali e sovranazionali;
 - b. cura e sviluppa i rapporti con le Regioni e le istanze pubbliche e private del territorio di competenza, al fine di realizzare iniziative, progetti e programmi per il trattamento e l'inclusione delle persone in esecuzione penale o comunque prese in carico dagli uffici in forza di legge, anche con riferimento all'impiego di fondi europei;
 - c. stipula, previo parere dell'amministrazione centrale, protocolli di intesa per l'attuazione delle politiche dell'esecuzione penale esterna;
 - d. svolge, nell'ambito del territorio di competenza e nel rispetto del principio di sussidiarietà, azione di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività degli uffici distrettuali e locali, in relazione all'attuazione dei programmi e delle disposizioni del dipartimento e della direzione generale;
 - e. cura e coordina, di concerto con il provveditorato dell'amministrazione penitenziaria, la collaborazione operativa tra gli uffici di esecuzione penale esterna e gli istituti di pena;
 - f. predispone, sulla base dei fabbisogni rappresentati dagli uffici del territorio di competenza, i programmi di formazione del personale e promuove iniziative formative e di aggiornamento, raccordandosi con gli enti pubblici e privati;
 - g. assicura, per gli uffici del territorio interdistrettuale, la programmazione delle spese di funzionamento e delle attività istituzionali, la gestione dei fondi di bilancio assegnati dall'amministrazione centrale e la gestione del personale, dei beni e dei servizi.
 - h. ai fini della programmazione delle attività previste nel presente comma, il direttore dell'ufficio interdistrettuale si avvale della conferenza dei direttori degli uffici presenti nel territorio interdistrettuale;
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma precedente, lettere a), b) ed f), l'ufficio interdistrettuale ed il centro per la giustizia minorile della medesima circoscrizione territoriale agiscono in sinergia.
 3. Con riferimento alle competenze di cui al comma 1, lettera g), l'ufficio raccoglie e rielabora in un programma unitario le proposte sui fabbisogni presentate dagli uffici del territorio di competenza e lo trasmette al Dipartimento con la proposta di ripartizione delle risorse; presenta, laddove necessario, la ridefinizione della ripartizione e assegnazione delle risorse operata dal Dipartimento.

Art. 4

Attribuzioni dell'ufficio distrettuale e dell'ufficio locale

1. L'ufficio distrettuale svolge i compiti previsti dall'articolo 9 del decreto del ministro della giustizia 17 novembre 2015.
2. In relazione alle materie indicate al comma 2 del predetto articolo, l'ufficio distrettuale, di concerto con gli uffici locali del distretto, effettua l'analisi dei fabbisogni e trasmette all'ufficio interdistrettuale le relative proposte, in linea con le indicazioni dipartimentali; a tal fine si avvale della conferenza dei direttori degli uffici locali presenti nel distretto.
3. L'ufficio locale svolge i compiti indicati dall'articolo 72 dell'ordinamento penitenziario e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento, secondo l'organizzazione definita nel presente decreto.
4. L'ufficio distrettuale e l'ufficio locale nella realizzazione dei compiti ad essi attribuiti collaborano con i tribunali penali, di sorveglianza e con le procure; interagiscono con gli enti, pubblici e privati, con le associazioni del volontariato e delle cooperative, anche per

promuovere intese locali, progetti di inclusione delle persone in esecuzione penale o comunque prese in carico in forza di legge, iniziative di giustizia riparativa.

Art. 5

Definizione di procedimenti di servizio

1. Con decreto del Direttore generale sono definiti i procedimenti di servizio esecutivi dei compiti attribuiti agli uffici dall'articolo 72, comma 2 dell'ordinamento penitenziario e dalle altre disposizioni di legge.

PARTE SECONDA

Organizzazione degli uffici

Art. 6

Articolazioni interne

1. Ad ogni ufficio è preposto un direttore.
2. Ogni ufficio è articolato nelle aree di Affari generali e Personale, Misure e sanzioni di Comunità, Contabilità; presso gli uffici interdistrettuali è, altresì, istituita l'area di Coordinamento interdistrettuale, prevista all'articolo 10, comma 3 del decreto del Ministro della Giustizia 17 novembre 2015.
3. Ogni sezione distaccata è articolata nel settore di segreteria e di misure e sanzioni di comunità.
4. L'organizzazione interna degli uffici favorisce l'integrazione delle attività secondo la gestione per obiettivi, per processi operativi e con l'impiego di gruppi di lavoro.
5. Gli uffici distrettuali, previsti dall'art. 9 del decreto del Ministro della Giustizia 17 novembre 2015, hanno autonomia contabile e provvedono per gli uffici privi di autonomia contabile agli adempimenti relativi alla gestione economico-finanziaria dei capitoli di bilancio, alla tenuta della contabilità del materiale e dell'inventario.

Art. 7

Direttore dell'ufficio

1. Il direttore:
 - a) attua gli indirizzi e le direttive dell'Amministrazione centrale e della Direzione generale;
 - b) promuove, indirizza, coordina e controlla le attività di servizio e di supporto dell'ufficio;
 - c) promuove nel territorio, anche di concerto con gli enti pubblici e privati, progetti di inclusione nonché di giustizia riparativa, per le persone sottoposte a misure penali, finalizzati alla riduzione della recidiva e alla sicurezza sociale;
 - d) stipula convenzioni e protocolli operativi con enti e associazioni pubbliche e del privato sociale;
 - e) rappresenta i fabbisogni relativi alle risorse umane, finanziarie e strumentali per lo svolgimento delle attività istituzionali, gestisce le risorse assegnate e ne risponde secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza;
 - f) adempie a tutte le altre funzioni previste dalle disposizioni di legge e di regolamento;
 - g) è componente della conferenza dei direttori prevista all'articolo 4, comma 2.
2. Il direttore si avvale della collaborazione dei responsabili delle aree e delle Sezioni distaccate.

Art. 8

Area di Coordinamento interdistrettuale

1. L'area di coordinamento interdistrettuale assicura, sulla base delle direttive ricevute dal direttore dell'ufficio, gli adempimenti indicati dall'articolo 3.
2. L'area svolge la propria attività nelle seguenti materie:
 - a. programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività relativa ai procedimenti di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, svolta dagli uffici distrettuali e locali;
 - b. progettazione, promozione dei rapporti ed intese con regione, enti ed associazioni regionali; promozione e coordinamento delle attività di giustizia riparativa e mediazione penale;
3. Il responsabile dell'area cura altresì le attività gestionali delegate dal direttore e concorre alle attività di programmazione e progettazione.

Art. 9

Area Affari generali e Personale

1. L'area affari generali e personale gestisce i processi di supporto organizzativo necessari per l'adempimento dei compiti istituzionali.
2. L'area svolge la propria attività nelle seguenti materie:
 - a) affari generali, personale e relazioni sindacali;
 - b) vigilanza e logistica;
 - c) protocollo, corrispondenza e archivio;
 - d) servizio di prevenzione e protezione per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, previsto dalla normativa vigente;
 - e) negli uffici distrettuali l'area assicura il servizio di supporto informatico agli uffici del distretto.
3. Negli uffici interdistrettuali, l'area cura altresì l'amministrazione, per i procedimenti delegati dal dipartimento, del personale di ruolo, non di ruolo e di polizia penitenziaria in servizio nella circoscrizione interdistrettuale;
4. Il responsabile dell'area cura altresì le attività gestionali delegate dal direttore e concorre alle attività di programmazione e progettazione.

Art. 10

Area Misure e sanzioni di comunità

1. L'area Misure e sanzioni di comunità gestisce, sulla base delle disposizioni del direttore, i processi di servizio e di supporto di competenza del servizio sociale e delle altre professionalità presenti, necessari per realizzare i compiti indicati all'art. 4, in linea con gli indirizzi del dipartimento e dell'ufficio interdistrettuale.
2. L'area svolge la propria attività nelle seguenti materie:
 - a) esecuzione dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria ed attribuiti alla competenza dell'ufficio, osservazione e trattamento delle persone sottoposte a sanzione penale, attuazione delle iniziative progettuali, mediante settori operativi territoriali a carattere multiprofessionale;
 - b) relazioni con il pubblico per il segretariato sociale, gli sportelli informativi e le altre attività di comunicazione;
 - c) segreteria per la gestione dell'archivio anagrafico delle persone assunte in carico, delle posizioni giuridiche e delle banche dati;
3. Lo svolgimento delle attività dell'area si realizza prevalentemente con il metodo del lavoro di gruppo multiprofessionale.

4. Il responsabile dell'area cura altresì le attività gestionali delegate dal direttore e concorre alle attività di programmazione e progettazione.

Art. 11

Area della contabilità

1. L'area della contabilità gestisce i processi di supporto amministrativo-contabili necessari per assicurare l'esecuzione dei compiti istituzionali dell'ufficio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Negli uffici dotati di autonomia contabile, l'area della contabilità svolge la propria attività nelle seguenti materie:
 - a) Programmazione e riscontro contabile;
 - b) Contabilità generale e monitoraggio delle spese;
 - c) Contabilità del materiale, inventario, acquisto di beni e servizi.
3. Negli uffici interdistrettuali assicura, altresì, la gestione delle materie relative a "bilancio, contabilità, attività contrattuale e controllo di gestione" che svolge gli adempimenti relativi alla gestione finanziaria e di bilancio.
4. Gli uffici privi di autonomia contabile, sono contabilmente collegati con l'ufficio distrettuale di riferimento, che provvede per essi agli adempimenti relativi alla gestione economico-finanziaria dei capitoli di bilancio, alla tenuta della contabilità del materiale e dell'inventario.
5. Il responsabile dell'area cura altresì le attività gestionali delegate dal direttore e concorre alle attività di programmazione e progettazione.

Art. 12

Sezioni distaccate

1. Nell'ambito degli indirizzi stabiliti dall'ufficio da cui dipendono, le sezioni distaccate sono dotate dell'autonomia necessaria per l'organizzazione e la gestione dei compiti indicati dall'articolo 4.
2. Nelle sezioni distaccate è assicurato lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a. segreteria affari generali e del personale, che cura i procedimenti relativi all'amministrazione del personale, alla vigilanza, alla logistica, al protocollo, corrispondenza e archivio;
 - b. esecuzione misure e sanzioni di comunità, che svolge i compiti indicati all'art. 10, comma 1.
3. Il responsabile della sezione distaccata cura le attività gestionali delegate dal direttore e concorre alle attività di programmazione e progettazione.

PARTE TERZA

Art. 13

Risorse umane e dotazioni organiche

1. Agli uffici di cui alla tabella A allegata al presente decreto, sono preposti funzionari della professionalità di servizio sociale con adeguata competenza e capacità, nominati con provvedimento motivato dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
2. Alle aree indicate all'articolo 8 sono preposti funzionari di terza area, nominati dal dirigente dell'ufficio interdistrettuale.
3. Alle sezioni distaccate ed alle aree indicate all'articolo 10 sono preposti funzionari della professionalità di servizio sociale.
4. Alle aree di cui all'articolo 9, sono preposti funzionari dell'organizzazione e delle relazioni o funzionari di altra professionalità.

5. Alle aree di cui all'articolo 11 sono preposti funzionari contabili.
6. I funzionari di cui ai commi 3, 4 e 5 sono nominati dal dirigente dell'ufficio distrettuale che, per gli uffici non dirigenziali del distretto, provvede su proposta del direttore.
7. I funzionari di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono essere dotati di adeguata competenza, capacità e titoli professionali, valutati sulla base di criteri individuati dal Dipartimento.
8. Ai settori operativi territoriali, indicati all'articolo 10, comma 2, lett. a), sono preposti funzionari della professionalità di servizio sociale.
9. Agli uffici è assegnato personale delle professionalità di servizio sociale, psicologica, giuridico-pedagogica, amministrativa, contabile, informatica e di altre professionalità funzionali allo svolgimento delle attività dell'ufficio.
10. Agli uffici è assegnato, altresì, personale del Corpo di polizia penitenziaria i cui compiti sono definiti da specifico decreto del Ministro.
11. Presso gli uffici operano i professionisti esperti indicati dall'articolo 80, 4 comma dell'ordinamento penitenziario, che prestano la loro opera nell'area misure e sanzioni di comunità.
12. Presso gli uffici operano, altresì, i volontari previsti dall'articolo 78 dell'ordinamento penitenziario, i volontari del servizio civile, ed altre figure professionali per lo svolgimento delle attività individuate nelle intese sottoscritte con enti pubblici e privati.

Art. 14

Dotazioni organiche

1. In relazione all'individuazione dei contingenti di area disposta dal dPCM 15 giugno 2015 n.84, le dotazioni organiche sono rideterminate a partire dai contingenti delle figure professionali attualmente previste.
2. Con il provvedimento previsto al comma 1, può essere disposta la rideterminazione dei contingenti di profilo e di area, anche al fine di prevedere l'istituzione di nuovi profili professionali, necessari per l'attuazione delle nuove normative di settore.
3. In sede di prima applicazione del presente decreto, transitano nell'area di coordinamento interdistrettuale i funzionari di servizio sociale assegnati o distaccati presso l'ufficio di esecuzione penale esterna dei provveditorati della medesima città.
4. In deroga al comma 5 dell'articolo 6, gli uffici che, all'entrata in vigore del presente provvedimento godono dell'autonomia contabile, la conservano.

Dato in Roma il

Il Ministro

Tabella A		
Uffici locali di esecuzione penale esterna		
Regioni	U.E.P.E.	Territorio di competenza - province
Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Alessandria	Alessandria
	Cuneo	Cuneo
	Imperia	Imperia
	Massa	Massa, La Spezia
	Vercelli	Vercelli, Biella
Lombardia	Bergamo	Bergamo
	Mantova	Mantova, Cremona
	Pavia	Pavia
	Varese	Varese
Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Trentino - Sud Tirolo	Bolzano	Bolzano
	Padova	Padova, Rovigo
	Trento	Trento
	Udine	Udine, Pordenone
Emilia Romagna, Marche	Macerata	Macerata, Fermo, Ascoli Piceno
	Modena	Modena
	Forlì-Cesena	Forlì-Cesena, Rimini
Toscana, Umbria	Livorno	Livorno
	Pistoia	Pistoia
	Prato	Prato
	Siena	Siena, Grosseto
	Terni	Terni
Lazio, Abruzzo, Molise	Campobasso	Campobasso, Isernia
	Frosinone	Frosinone
	L'Aquila	L'Aquila
	Latina	Latina
	Teramo	Teramo
Campania	Benevento	Benevento
	Avellino	Avellino
	Caserta	Caserta
Puglia, Basilicata	Brindisi	Brindisi
	Foggia	Foggia
	Matera	Matera
	Taranto	Taranto
Calabria	Crotone	Crotone
	Cosenza	Cosenza
Sicilia	Agrigento	Agrigento
	Caltanissetta	Caltanissetta, Enna
	Messina	Messina
	Ragusa	Ragusa
	Siracusa	Siracusa
	Trapani	Trapani
Sardegna	Oristano	Oristano
	Nuoro	Nuoro, Ogliastra

Tabella B			
Sezioni distaccate			
Regioni	Ufficio	Sezioni distaccate dipendenti	Territorio di competenza - province
Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Torino	Aosta	Aosta
	Genova	Savona	Savona
	Novara	Verbania	Verbano-Cusio-Ossola
	Massa	La Spezia	La Spezia
Lombardia	Como	Sondrio	Sondrio
	Mantova	Cremona	Cremona
Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Trentino - Sud Tirolo	Venezia	Treviso	Treviso
	Verona	Vicenza	Vicenza
	Trieste	Gorizia	Gorizia
Emilia Romagna, Marche	Bologna	Ferrara	Ferrara
		Ravenna	Ravenna
	Reggio Emilia	Parma	Parma
		Piacenza	Piacenza
	Forlì - Cesena	Rimini	Rimini
Toscana, Umbria	Firenze	Arezzo	Arezzo
	Pisa	Lucca	Lucca
	Siena	Grosseto	Grosseto
Calabria	Reggio Calabria	Vibo Valentia	Vibo Valentia